



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE FERIALE

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

DOTT. LUIGI GALASSO

PRESIDENTE REL. EST.

DOTT.SSA IDA MORETTI

GIUDICE

DOTT. LEONARDO PAPALEO

GIUDICE

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 101-1/2026 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da:

MATURO Marco, C.F. MTRMRC89D22A783L, nato a Benevento (BN), il 22/4/1989, residente ivi, alla Via Cupa dell'Angelo, n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio LONARDO, del Foro di Benevento, giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato nello studio del medesimo Avv. Antonio LONARDO; gestore della crisi l'Avv. Lara MUTASCIO, iscritta nell'albo dell'Ordine degli Avvocati di Benevento, con studio in Benevento, alla Via F. Raguzzini, n. 10, iscritta all'Albo dei Gestori della crisi d'impresa tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 8329, incaricata dall'O.C.C. "I Diritti del Debitore", Segretariato Sociale del Comune di Campolattaro (BN), iscritto al n. 307/A del Registro O.C.C. Ministero Giustizia, entro la competenza territoriale del Tribunale di Benevento;

RICORRENTE

avente ad oggetto: apertura della liquidazione controllata

CONCLUSIONI

Come da atti di causa, che debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

FATTO E DIRITTO

1. MATURO Marco, assumendosi debitore sovraindebitato, chiedeva la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio, allegando, oltre alla relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi (ed alla copiosa documentazione, ivi elencata), i documenti, così sinteticamente descritti nel ricorso:

1. *Stato di famiglia*

2. *C U 2023-2024-2025-2026 Marco Maturo*



3. *Elenco Creditori e debitori*
4. *Elenco Attivo Patrimoniale*
5. *Elenco Atti di disposizione;*
6. *Elenco spese personale e familiari;*

Il gestore ha attestato di aver verificato la completezza ed attendibilità della menzionata documentazione, prodotta dalla parte ricorrente a giustificazione della domanda.

2. Non emergono atti dispositivi compiuti dal debitore nei cinque anni antecedenti alla proposizione della odierna domanda.
3. Sussiste la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, giacché il ricorrente risiede nel circondario di Benevento, e quindi il centro dei di lui interessi principali è collocato nel territorio del circondario.
4. Non risultano pendere domande di accesso alle procedure di cui alla Parte I, Tit. IV, CCII.
5. L'OCC, come consta dal testo della relazione, ha assolto all'onere di cui all'art. 269, co. 3, CCII.
6. L'OCC ha presentato l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII (la si desume dall'attestazione della «fattibilità», combinata con l'enunciazione dell'attivo, suscettibile di essere destinato ai creditori).
7. È allegata al ricorso, si ribadisce, la relazione, redatta dall'OCC, dalla quale risulta come MATURO Marco sia volontario in Servizio Permanente Effettivo (S.P.E.) presso l'Esercito Italiano, che percepisce reddito da lavoro dipendente, come tale ammesso alla liquidazione controllata.

La parte ricorrente, inoltre, come si evince dalla documentazione depositata agli atti e come attestato dal gestore della crisi, versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetta alla liquidazione giudiziale, o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza: lo si vedrà meglio nel successivo paragrafo di questa motivazione.

8. Quanto allo stato di sovraindebitamento, e, in particolare, alle sue cause genetiche, si tratta, essenzialmente, delle conseguenze dell'ingente ed incontrollata spesa, destinata, negli anni, al gioco d'azzardo, con provvista fornita da numerosi finanziamenti.

Il MATURO, infatti, come da documentazione formata dall'U.O.C. Dipendenze Patologiche dell'A.S.L. di Benevento, risulta essere stato affetto da una specifica patologia, il Disturbo da Gioco d'Azzardo, di gravità moderata (DSM-5-TR): ed essersi dedicato, tuttavia, da ultimo, con continuità al programma terapeutico.

Per quanto concerne gli elementi attivi, le risorse del ricorrente consistono nel solo reddito da lavoro dipendente, pari, al netto, ad euro mensili 1.846,14: così *«calcolato sottraendo dalle competenze lorde (€ 2.388,02) unicamente le ritenute previdenziali (€ 307,25) e fiscali (€ 234,63), ammonterebbe a € 1.846,14. Tale importo viene, tuttavia, ulteriormente decurtato delle "Altre Ritenute" per € 466,90, portando così il netto a pagare a € 1.379,24.»* (neretto presente nel testo citato)



La procedura di liquidazione controllata può, effettivamente, avere ad oggetto (come il pignoramento di crediti presso terzi) anche crediti futuri, nella specie da identificarsi con i successivi ratei di reddito, nei limiti dell'eccedenza rispetto al mantenimento.

Si precisa che la tredicesima e l'eventuale quattordicesima mensilità saranno trattenute dal ricorrente nella medesima misura delle altre mensilità.

Il nucleo familiare del ricorrente si compone, oltre che di lui, del padre, MATURO Giovanni, e della madre, RICCIO Mariagrazia, ambo pensionati: il primo percepisce un reddito netto mensile di euro 616,00, mentre la seconda un reddito netto mensile di euro 616,66.

I debiti sono i seguenti:

ESPOSIZIONE DEBITORIA

L'indebitamento complessivo del Sig. Maturo ammonta a € 52.763,33 Le posizioni debitorie, tutte di natura chirografaria, sono di seguito dettagliate come da documentazione in atti:

Creditore	Natura del Credito	Importo Originario Finanziato	Debito Residuo
FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	Prestito Personale Carta di Credito	€ 28.000,00	€ 23.732,00
PITAGORA S.P.A.	Delega di Pagamento	€ 25.608,00	€ 22.163,33
AGOS DUCATO S.P.A.	Linea di Credito	€ 3.100,00	€ 3.168,00

Creditore	Natura del Credito	Importo Originario Finanziato	Debito Residuo
FINDOMESTIC	Linea di credito		€ 3.700,00
TOTALE CHIROGRAFARIO			€ 52.763,33

È evidente, allora, come sia impossibile che MATURO Marco possa procurarsi, entro i dodici mesi (un tempo del tutto insufficiente anche alla liquidazione mediante l'esecuzione individuale), la liquidità occorrente affinché i debiti possano essere estinti (art. 2, co. 1, lett. 'a', CCII): il che lo rende, si ribadisce, sovraindebitato.

9. Per comprendere quanta parte del reddito possa essere effettivamente destinata alla soddisfazione delle ragioni dei creditori, occorre considerare che, nel caso della liquidazione controllata, con previsione ampia (e rimessa, una volta aperta la procedura, al prudente apprezzamento del Giudice Delegato), l'art. 268, co. 4, lett. 'b', consente al debitore di trattenere *«quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*.

Il gestore della crisi afferma che, allo stato, il nucleo familiare sostenga spese mensili pari ad euro 2.801,06: ma la somma delle singole voci, presenti nell'analitica tabella, inserita nella medesima relazione (pagg. 17 s.: le pagine non sono numerate e sono qui così indicate secondo il conteggio prodotto dal documento informatico), ammonta ad euro 2.701,06.

Il reddito netto mensile complessivo della famiglia sarebbe pari ad euro 2.661,90, perché la retribuzione del MATURO è gravata dalle seguenti ritenute:



- Prestito Pitagora S.p.A., con scadenza al Maggio 2034, rata di euro 286,00 mensili;
- Prestito INPS, con scadenza al Gennaio 2028, rata di euro 150,00 mensili.

Una volta aperta la procedura, il debitore percepirebbe uno stipendio mensile di euro 1.846,11, oltre al quale debbono computarsi le pensioni dei genitori.

Il reddito totale familiare sarebbe pari ad euro 3.078,77: detratta la somma necessaria al sostentamento del nucleo familiare, pari ad euro 2.701,06 (e non ad euro 2.801,06), il debitore potrebbe offrire ai creditori una somma mensile di euro 477,71 (e non di euro 377,71, come si legge alla pag. 18 della relazione).

Della propria retribuzione, in conclusione, il MATURO potrà trattenere la somma mensile di euro 1.368,40.

Il gestore della crisi non esprime una precisa ipotesi di soddisfazione dei creditori, entro la durata triennale della liquidazione controllata, ma ciò non è espressamente richiesto dalla legge: e, in ogni caso, si tratta (eccetto che per il credito prededucibile del compenso dell'OCC) di crediti chirografari, sicché non occorre collocarli secondo un ordine determinato dalle cause di prelazione.

Si deve ribadire, in ogni caso, che, conformemente al disposto del già citato art. 268, co. 4, lett. 'b', CCII, il G.D. potrà valutare, in corso di procedura, quanto concretamente ed effettivamente occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

10. Ulteriore peso economico, che graverà sulla soddisfazione dei creditori, è quello delle spese prededucibili, dipendenti dall'attività medesima dell'OCC e del liquidatore, quantificate, nella relazione dello stesso OCC, ed alla stregua del D.M. 202/2014, in euro 6.000,00, compresi gli accessori di legge, oltre ad euro 500,00 per spese di giustizia, pubblicità ed altre spese vive.

11. La rilevazione puntuale del novero dei beni e risorse, che compongono il patrimonio utile alla garanzia del credito, così come l'accertamento del passivo e la formazione del piano di riparto di quanto si sarà ricavato, costituiranno l'oggetto delle attività di cui agli artt. 272 ss. CCII.

12. Le esecuzioni individuali sono inibite, in ipotesi di liquidazione controllata, eccetto se trattasi di esecuzione immobiliare per credito fondiario (questione, l'ultima, allo stato irrilevante, in assenza di patrimonio immobiliare).

13. Non emergono ragioni ostative alla designazione, quale liquidatore, dell'OCC (art. 270, co. 2, lett. 'b').

14. Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. 'f', CCII, l'inserimento della presente sentenza nel sito *Internet* del Ministero della Giustizia ed in quello del Tribunale di Benevento (ove già possibile): in ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, e dall'art. 52, d. lgs. 196/2003, deve disporsi che le generalità di soggetti diversi dal debitore siano oscurati, prima della pubblicazione, ad opera del liquidatore, o del cancelliere.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di MATURO Marco, C.F. MTRMRC89D22A783L, nato a Benevento (BN), il 22/4/1989, residente ivi, alla Via Cupa dell'Angelo, n. 36;



2. nomina giudice delegato il Dott. Luigi GALASSO;
3. nomina liquidatore l'Avv. Lara MUTASCIO, la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
6. ordina la consegna od il rilascio dei beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore, secondo le disposizioni dell'art. 216, co. 2, CCII;
7. rammenta che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
8. dispone che il liquidatore:
 - a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
 - b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito *web* del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
 - c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
 - d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272, co. 2, CCII*, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
 - e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
 - f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
 - g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, *ex art. 275, co. 3, CCII*, ed a domandare la liquidazione del compenso;
 - h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura *ex art. 276 CCII*;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;



10. dispone che, allo stato e salva successiva necessaria verifica delle condizioni da parte del liquidatore e del G.D., sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.368,40: la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori;

Si comunichi.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 7 Agosto 2026

IL PRESIDENTE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO

